

INTERPELLO N. 16/2014

L'applicazione dell'art. 12, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

INTERPELLO: NOMINA, REVOCA E DURATA IN CARICA DEGLI RLS

Un interpello interviene sulla nomina, revoca e durata in carica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Le norme che regolano l'istituzione del RLS e le situazioni relative a mandati scaduti o alla mancanza di contrattazione collettiva.

Con due distinte richieste l'Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto che:

1. In seguito al "passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico" si sarebbe infranta una prerogativa sindacale in materia di salute e sicurezza, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU";
2. L'Amministrazione non riconoscerebbe gli RLS successivamente nominati, non sottoponendoli perciò alla prescritta formazione;
3. Sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti gli RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

La richiedente chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e di sapere se **la nomina del RLS è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.**

Secondo la Commissione le questioni poste devono dunque essere "esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS". Tale normativa è volta ad assicurare la **presenza del RLS in ogni luogo di lavoro** in base a principi inderogabili di legge.

La Commissione si esprime così: "con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), **le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Dove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia si continuerà a far operare la precedente disciplina.** Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di conseguenza, continua l'interpello, i RLS il cui mandato sia scaduto perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno **continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni** di rappresentanza. Tutto ciò fino a quando non interverrà la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si procederà ad una nuova elezione o designazione di RLS".

Entrando più ancora sul caso specifico riportato dal richiedente, un caso di particolare complessità, di passaggio da una regolamentazione di tipo privata a una di tipo pubblico in cui manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, **i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda.** Gli RLS eletti svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non interverrà la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si procederà ad una nuova elezione o designazione dei RLS.